

Gli effetti della riforma del sistema dei controlli, contenuta nel decreto semplificazioni

Srl, sindaco o revisore senza limiti

Nelle spa e sapa torna sempre l'obbligo dell'organo collegiale

Pagina a cura
DI LUCIANO DE ANGELIS
E CHRISTINA FERIOZZI

In ogni società a responsabilità limitata, il cui atto costitutivo nulla preveda in tema di controlli o rimandi alle disposizioni di legge, sarà ammissibile nominare un revisore legale già a partire dalle assemblee di approvazione del bilancio 2011. Nessun cambiamento, invece, nelle spa ove in qualsiasi situazione resta obbligatorio nominare il collegio sindacale. È quanto prevede l'ormai imminente legge di conversione del dl 9 febbraio 2012 n. 5 (il cosiddetto decreto semplificazioni), che innova ancora una volta il sistema dei controlli nelle società di capitali italiane, con alcune conferme ma anche con alcune incongruenze.

I controlli nelle srl. Nella srl, dunque, le nuove regole prevedono che l'atto costitutivo stabilirà la composizione e le funzioni da attribuire all'organo di controllo. Sarà quindi ammissibile che lo stesso: 1) continui ad attribuire (come oggi avviene nella maggior parte delle srl) sia il controllo di cui all'art. 2403 c.c., sia la revisione legale al collegio sindacale; 2) nomini un sindaco unico, attribuendo allo stesso anche la funzione di controllo legale dei

Le nuove norme sui controlli		
	Controllo di legalità	Controllo legale dei conti
Spa e sapa	Sempre affidato a un collegio sindacale	Lo statuto può prevedere che esso sia affidato al collegio sindacale. Diversamente spetta ad un revisore esterno
Srl	Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. è ammissibile optare per collegio sindacale o sindaco unico. Nel caso di nomina del revisore il controllo di legalità viene meno	Nei casi contemplati dall'art. 2477, può essere delegato al collegio sindacale, al sindaco unico o al revisore legale.
Società cooperative	Affidato al collegio sindacale nel caso in cui la società superi i limiti dell'art. 2477 c.c.	Obbligatorio quando la società superi entrambi i seguenti parametri: 1. soci pari o superiori a 20; 2. attivo pari o superiore a 1 milione di euro
Società di interesse pubblico	Sembrirebbe da affidare al collegio sindacale	Sempre d'obbligo nominare un revisore esterno

conti; 3) nomini un sindaco unico, insieme ad un revisore legale dei conti; 4) nomini esclusivamente un revisore legale dei conti.

Se lo statuto non prevede diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Scompare, peraltro, an-

che l'obbligo di nomina di uno o più sindaci supplenti. In merito, va segnalata la mancata modifica dell'art. 2409-bis, comma 2 c.c., secondo cui lo statuto delle società per azioni che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato possono affidare

al collegio (e non al sindaco unico) la revisione legale dei conti. Tale previsione sembrerebbe, in prima analisi, non ammettere di affidare la funzione di revisione al sindaco unico, con obbligo, quindi, di nominare in questi casi, un revisore esterno.

Tale interpretazione, tuttavia, contrasta nettamente sia con la previsione di un organo monocratico contemplata nel comma 1 dell'art. 2477 che sembra ormai «suddividere» i sistemi di controllo delle spa da quelli delle srl, sia con una interpretazione letterale del suddetto comma. Lo stesso, infatti, mette la società nelle condizioni di nominare «un organo di controllo o un revisore» e non «un organo di controllo e un revisore». In definitiva, per quanto sopra, si dovrebbe ritenere ammissibile, in srl, consentire al sindaco unico di esercitare anche le funzioni di revisore legale, oppure nominare esclusivamente un revisore. Da ricordare, inoltre, che il revisore esterno, in ogni caso, sarà obbligatorio nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e qualora la società rientri fra gli enti di interesse pubblico. In quest'ultimo caso, peraltro, essendo la disciplina dei controlli di queste ultime società contemplata non dal codice civile ma dall'art. 16 del dlgs 39/2010, nel quale si fa riferimento solo al «collegio sindacale», appare da ritenersi che in tali società l'organo collegiale non possa esser sostituito dal sindaco unico, neppure nel caso in cui esse siano organizzate in forma di srl.